



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 del Reg. Data 28/07/2023	OGGETTO: Applicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente.
---	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, fatto l'appello nominale risultano:

1	AMERUSO Roberto	Presente	7	IDA Luigi Francesco	Presente
2	BARONE Cristian	Presente	8	SCAROLA Sara	Presente
3	SCAGLIONE Gianclaudio	Presente	9	SPOSATO Matteo	Assente
4	IUSI Gianfranco	Presente	10	AFFLISIO Cosimo	Assente
5	CANNIZZARO Roberto	Presente	11	SERRAGO Roberto	Presente
6	CETRARO Marco	Presente			
Presenti N. 9			Assenti N. 2		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto AMERUSO nella sua qualità di Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ciriaco Di Talia con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. A), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Prende la parola il Sindaco per illustrare il presente quinto punto all'o.d.g. e riassumere i contenuti della proposta di delibera.

Il Sindaco, terminata la discussione, invita i consiglieri a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile dell'area Finanziaria del 21/07/2023 ad oggetto: "Applicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente.";

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'area finanziaria;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: **VOTI FAVOREVOLI N° 9**
CONTRARI N. 0 (/). ASTENUTI N° 0 (/);

DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare, e fare propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'area Finanziaria del 21/07/2023 ad oggetto: "Applicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente.;

Terminata la votazione il Presidente, riscontrata l'urgenza, invita il Consiglio a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: **VOTI FAVOREVOLI N° 9**
CONTRARI N° 0 (/). ASTENUTI N° 0 (/);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)



COMUNE di TARSIA
(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Applicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
 - che il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante *“Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”* disciplina, all'articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell'annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall'Agente nazionale della riscossione;
 - che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: *“Sono*
-



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;

- **che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;**
 - **che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”**
 - **che il comma 229-bis, introdotto dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, modifica la disciplina della misura dello stralcio ed amplia le**
-



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

facoltà, statuendo: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (...)*

VISTO

- l’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che *“gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197”;*

CONSIDERATO che

- dalle risultanze amministrative agli atti dell’ufficio tributi emerge la presenza di carichi iscritti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, riscossi in forma diretta o mediante ricorso al concessionario, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all’annullamento;
 - l’Ente intende procedere all’applicazione del comma 222 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, richiamato dal comma 229-bis del medesimo articolo, ossia annullare integralmente i propri carichi affidati di importo residuo non superiore a mille euro al concessionario della riscossione *(oppure i propri crediti di importo residuo non superiore a mille euro avviati alla riscossione coattiva a seguito di emissioni di ingiunzioni, in caso di riscossione diretta)*, sia per agevolare i contribuenti gravati da debiti (comunque per l’Ente di modesta entità e risalenti nel tempo), in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica, sia per
-



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

consentire l'eliminazione di partite la cui riscossione, trascorsi nella migliore delle ipotesi almeno 7 anni, appare piuttosto difficile e onerosa;

- la suddetta misura determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell'Ente, residui tuttavia vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

RITENUTO per quanto sopra, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 di applicare le disposizioni di cui al comma 229 bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del Comune di TARSIA dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero *avviati alla riscossione coattiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 a mezzo ingiunzioni emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, con conseguente annullamento totale.*

VISTI

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;*
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14*



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, di applicare le disposizioni di cui al comma 229-bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del Comune di dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero avviati alla riscossione coattiva dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 a mezzo ingiunzioni emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre**



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

2015 in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, con conseguente annullamento totale dei carichi;

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di TARSIA;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario della riscossione del Comune di TARSIA;
5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dall'art. 17-bis, comma 7, del D.L. 34/2023.

Tarsia, li 21/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Ing. Raffaele Cosenza

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

“Applicazione, ai sensi dell’articolo 17 bis del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - Annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ovvero dei crediti risultanti da ingiunzioni emesse dal Comune dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 in caso di riscossione diretta da parte dell’Ente.”

PARERI

AREA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE di cui all'oggetto, si esprime parere di **Regolarità Tecnica FAVOREVOLE** ai sensi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000 attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Tarsia, li 21/07/2023

Il Responsabile dell’area contabile
F.to Ing. Raffaele Cosenza

AREA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO Comunale di cui all'oggetto, si esprime parere di **Regolarità Contabile FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Tarsia, li 21/07/2023

Il Responsabile dell’area contabile
F.to Ing. Raffaele Cosenza



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto Ameruso

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ciriaco Di Talia

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 30/08/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, li 30/08/2023

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Dr.ssa Maria Teresa Laino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2023 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Tarsia, li 30/08/2023

Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Teresa Laino

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)
